

Delibera n. 107/2020

**Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca – periodo tariffario 2020-2023. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017.**

L'Autorità, nella sua riunione del 18 giugno 2020

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE, ed in particolare l'articolo 76, commi 1 e 2;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'articolo 1, commi 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater*;
- VISTA** la delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017, recante "*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 106/2016 - Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*", ed in particolare i capitoli 1 (Ambito di applicazione), 3 (Procedura di revisione dei diritti aeroportuali), 4 (Informativa da parte del gestore e dei vettori), 5 (Esito della consultazione) e 6 (Attività di vigilanza) del Modello 2 (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato;
- VISTE** le note del 16 gennaio 2020, assunte agli atti dell'Autorità ai prot. 526/2020 e prot. 528/2020, e la relativa documentazione a corredo, con cui la Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. (di seguito: AdV), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca, ha notificato all'Autorità l'avvio, in data 3 febbraio 2020, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2023, in applicazione del Modello;
- VISTA** in particolare la documentazione, in lingua italiana ed inglese, che AdV ha trasmesso all'Autorità e presentato alla propria utenza aeroportuale ai fini della consultazione, in merito ai contenuti della suddetta proposta;
- VISTA** la delibera n. 15/2020 del 30 gennaio 2020, recante "*Proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca – periodo tariffario 2020-2023. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017*";

- VISTA** la nota del 9 marzo 2020 (prot. ART 3949/2020), con cui AdV ha provveduto alla formale trasmissione all’Autorità del verbale dell’audizione degli utenti del 5 marzo 2020 e della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione necessaria, comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2023, con il raggiungimento del parere favorevole degli utenti;
- VISTE** le note del 9 marzo 2020 (prot. ART 3950/2020 e 3958/2020, e la successiva rettifica prot. ART 4329/2020 del 13 marzo 2020), con cui AdV ha provveduto a comunicare agli utenti l’adozione della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali per il periodo 2020-2023 esitata dalla consultazione svolta, con entrata in vigore di detti diritti in data 11 maggio 2020;
- CONSIDERATO** che l’istruttoria svolta dai competenti Uffici ha previsto:
- la partecipazione alla citata audizione degli utenti aeroportuali;
  - la valutazione della documentazione prodotta da AdV, al fine di verificarne la coerenza con il Modello;
  - la trasmissione ad AdV della nota del 10 aprile 2020 (prot. ART 5360/2020) recante una richiesta di chiarimenti e informazioni di carattere tecnico-economico, da fornire entro il termine del 16 aprile 2020, necessari per la conclusione dell’istruttoria in quanto attinenti alla determinazione quantitativa della proposta tariffaria nelle sue diverse componenti;
- VISTA** la delibera n. 84/2020 del 23 aprile 2020, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona Villafranca – periodo tariffario 2020-2023. Proroga dei termini di conclusione del procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017”*, con la quale l’Autorità, a seguito della richiesta trasmessa da AdV con nota prot. ART 5527/2020, nel prorogare - tenuto conto dell’articolo 1, comma 11-*bis*, del d.l. 133/2014 ed in applicazione delle delibere dell’Autorità n. 69/2020 e n. 83/2020 - al 24 giugno 2020 il termine di conclusione del procedimento avviato con la citata delibera n. 15/2020, ha prescritto ad AdV di applicare, con entrata in vigore in data 11 maggio 2020 (e temporaneamente fino al 31 dicembre 2020), il livello dei diritti emerso dalla fase di consultazione chiusa il 9 marzo 2020, ferma restando la facoltà dell’Autorità di imporre i correttivi e le prescrizioni ritenuti eventualmente necessari al termine dell’istruttoria di competenza, anche al fine dell’eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali;
- VISTA** la nota del 15 maggio 2020 (prot. ART 7148/2020), con cui AdV ha fornito riscontro alla citata richiesta di chiarimenti e informazioni (prot. ART 5360/2020);
- CONSIDERATO** che, al fine dell’acquisizione della definitiva attestazione di conformità, risulta necessario che AdV provveda all’elaborazione di una proposta tariffaria emendata in considerazione dei seguenti aspetti, emersi dall’istruttoria svolta:
- a. ai sensi del paragrafo 8.3.1., punto 1, del Modello, che richiama le Linee guida ENAC approvate con decreto interministeriale n. 231 del 17 novembre 2008

pubblicato sulla G.U. n 42 del 20 febbraio 2009, con riferimento all'ammissibilità e ai criteri di allocazione dei costi di capitale all'Anno base, il gestore deve basarsi sul principio di pertinenza;

- b. con riferimento al tasso di inflazione programmata:
- ai sensi del paragrafo 8.5., punto 6, del Modello, lo sviluppo, per ciascun anno del periodo tariffario, del capitale investito netto, deve essere effettuato *ex ante* aggiornando il valore residuo da remunerare utilizzando il tasso di inflazione programmata come risultante dall'ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile;
  - ai sensi del paragrafo 8.4.1., punto 2, del Modello, la dinamica dei corrispettivi è definita nel periodo tariffario utilizzando il tasso di inflazione programmata risultante per le annualità di periodo dall'ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile;
  - ai sensi del paragrafo 8.4.2, punto 1, del Modello, la variazione delle singole voci dei costi operativi relative al singolo prodotto regolato, definita, sulla base dei costi ammessi all'Anno base, deve essere calcolata in ragione del tasso di inflazione programmata risultante – per le annualità corrispondenti a quelle del periodo tariffario – dall'ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile;
  - ai sensi del paragrafo, 8.4.4., punto 3, del Modello, l'obiettivo di efficientamento non può essere inferiore ad un valore di soglia  $(0,3 \cdot P)$ , dove  $P$  è pari al tasso medio di inflazione programmata per le annualità del periodo tariffario, sulla base dell'ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile;
- c. ai sensi del paragrafo 8.2.1, punto 1, del Modello, con riferimento all'ammissibilità e ai criteri di allocazione dei costi operativi all'anno base, il gestore deve far riferimento ai criteri e principi previsti dalle Linee guida ENAC, al paragrafo 5.2.1.1., e dal Modello;
- d. con riferimento alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito netto:
- ai sensi del paragrafo 8.8.2., punto 1, del Modello, il gestore deve utilizzare il *risk free rate* dato dalla media aritmetica dei rendimenti lordi giornalieri del BTP decennale, rilevati dalla Banca d'Italia con riferimento ai 12 mesi antecedenti la data di avvio della consultazione;
  - ai sensi del paragrafo 8.8.1, punto 1, del Modello, il gestore deve utilizzare la media aritmetica dei tassi di inflazione programmati per le annualità del periodo tariffario risultanti dall'ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile;

**RITENUTO**

pertanto che la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali presentata da AdV, valutata rispetto al Modello, risulti condizionata all'applicazione di correttivi e prescrizioni in relazione ai rilevati profili;

**VISTA**

la relazione istruttoria, prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento;

su proposta del Segretario generale

## DELIBERA

1. la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2023, presentata a seguito della consultazione dalla Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. (di seguito: AdV), e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (allegato 1), valutata rispetto al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017 (di seguito: Modello), è condizionata all'applicazione dei seguenti correttivi:
  - a) con riguardo all'allocazione degli investimenti, l'investimento denominato "Master Plan VRN" deve essere allocato nel rispetto del principio di pertinenza;
  - b) con riguardo al tasso di inflazione programmata:
    - i. il capitale investito netto deve essere sviluppato *ex ante*, per ciascun anno del periodo tariffario, aggiornando il valore residuo da remunerare al tasso di inflazione programmata come risultante dall'ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile;
    - ii. la dinamica dei corrispettivi nel periodo tariffario deve essere definita utilizzando il tasso di inflazione programmata risultante per le annualità di periodo dall'ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile;
    - iii. la variazione delle singole voci dei costi operativi relative al singolo prodotto regolato, definita sulla base dei costi ammessi all'Anno base, deve essere calcolata in ragione del tasso di inflazione programmata risultante – per le annualità corrispondenti a quelle del periodo tariffario – dall'ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile;
    - iv. l'obiettivo di efficientamento deve essere determinato in modo che non sia inferiore ad un valore di soglia  $(0,3 \cdot P)$ , dove  $P$  è pari al tasso medio di inflazione programmata per le annualità del periodo tariffario, sulla base dell'ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile;
  - c) in relazione ai costi operativi ammessi ai fini regolatori, l'allocazione a tutti i prodotti regolati e non regolati, ivi inclusi i costi relativi all'assistenza ai "Passeggeri a Ridotta Mobilità", deve essere determinata secondo i criteri di cui al paragrafo 8.2.1 del Modello;
  - d) con riferimento alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito netto:
    - i. il *risk free rate* deve essere determinato utilizzando la media aritmetica dei rendimenti lordi giornalieri del BTP decennale, rilevati dalla Banca d'Italia con riferimento ai 12 mesi antecedenti la data di avvio della consultazione;
    - ii. il tasso di inflazione deve essere determinato utilizzando la media aritmetica dei tassi di inflazione programmati per le annualità del periodo tariffario risultanti dall'ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile;
2. si prescrive a AdV di:
  - a) assicurare l'aggiornamento del programma complessivo delle incentivazioni pubblicato sul sito *web* del gestore ai sensi delle "Linee guida inerenti le incentivazioni per l'avviamento e lo sviluppo di rotte 7 aeree da parte di vettori ai sensi dell'art. 13, commi 14 e 15, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9";
  - b) pubblicare sul proprio sito *web* – e contestualmente trasmettere agli utenti aeroportuali e all'Autorità – la proposta tariffaria, corretta in conformità a quanto previsto al punto 1 e corredata da un documento esplicativo dei correttivi apportati e dalla necessaria documentazione di supporto,

entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera;

3. si prescrive inoltre a AdV di:

- a) applicare, in via temporanea fino al 30 settembre 2020, il livello dei diritti emerso dalla fase di consultazione chiusa il 9 marzo 2020;
- b) ricalcolare il livello dei diritti per l'intero periodo tariffario, adottando i correttivi imposti dall'Autorità e conseguenti alla proposta emendata, elaborata in ottemperanza al punto 1, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dal 1° ottobre 2020, con vigenza estesa al resto del periodo tariffario di cui trattasi;
- c) effettuare entro il 31 dicembre 2020 – come previsto al paragrafo 5.1.4 punto 6 del Modello – l'eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all'applicazione dei correttivi imposti dall'Autorità al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra la loro entrata in vigore ed il 30 settembre 2020;
- d) fornire all'utenza dell'aeroporto, in occasione della prima audizione annuale condotta ai sensi del paragrafo 5.2 del Modello, e nell'ambito del Documento informativo annuale, oltre alle ordinarie comunicazioni, un'ampia e documentata informazione riguardo:
  - d.1) alla proposta tariffaria emendata, con aggiornamento del livello dei diritti ai correttivi imposti dall'Autorità, e con entrata in vigore a partire dal 1° ottobre 2020;
  - d.2) alla modalità di recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) che il gestore adotterà in ragione dell'applicazione, al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra la data di effettiva entrata in vigore ed il 30 settembre 2020, dei correttivi imposti dall'Autorità;

4. l'inottemperanza a quanto prescritto ai punti 1, 2 e 3 è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Torino, 18 giugno 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)